



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LANCIANO

Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei sigg. magistrati:

Dott. Riccardo Audino	Presidente
Dott. Massimo Canosa	Giudice
Dott.ssa Chiara D'Alfonso	Giudice rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento N. 19-1/2023 P.U.

Letti gli atti della procedura per l'apertura della liquidazione controllata ex artt. 268 e ss. CCII, instaurata su ricorso depositato in data 2 MAGGIO 2023 dalla parte [REDACTED] (C.F.

[REDACTED] rappresentata e difesa dall'avv. BERARDO DI FERDINANDO;
vista la documentazione prodotta;

ritenuto di non fissare preliminarmente udienza a seguito del deposito del ricorso, trattandosi di una procedura di liquidazione controllata del sovraindebitamento instaurata su domanda diretta dello stesso debitore ex art. 268, comma 1, CCII, come tale avente natura non contenziosa;

ritenuto che sussistono tutti i presupposti per l'apertura della liquidazione controllata, in quanto:

- 1) sussiste la competenza di questo Tribunale ai sensi dell'art. 27, commi 2 e 3, CCII;
- 2) sussiste la legittimazione dell'istante ai sensi degli artt. 2, comma 1, lett. c) e 269 CCII in quanto il debitore non risulta assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal Codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
- 3) sussiste la ammissibilità dello strumento poiché il sig. [REDACTED] ricorre in proprio quale dipendente ma anche quale titolare di omonima ditta individuale cancellata dal RRII nel 1999 – non rientra tra le ipotesi di inammissibilità ex art 33 CCI;
- 4) al ricorso è stata allegata una relazione, redatta dall'OCC dott. Andrea Colantonio e datata 28 aprile 2023, che espone una valutazione positiva sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e che illustra la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore (lettera d);
- 5) l'OCC nominato ha potuto confermare altresì l'assenza di titolarità di beni, avendo a disposizione il ricorrente i soli beni necessari alla vita quotidiana sua e della propria famiglia, non

possedendo alcun bene immobile né alcun automezzo o eseguito compravendite nell'ultimo quinquennio. Effettivamente dalla documentazione allegata al ricorso emerge l'assenza di trascrizioni a favore per il ricorrente su beni immobili. Anche la interlocuzione periodo 2017/2023 porta a risultati negativi sul nominativo.

Anche le visure PRA denunciano la presenza storica di beni mobili registrati fino al 2000. Come emerge dalla ricostruzione storica de Gestore e ricorrente, il finanziamento acceso per prestito chirografario nel settembre 2019 con BIBANCA S.p.A. di originari Euro 28.000,00 risulta essere stato utilizzato per Volkswagen Golf della coniuge (cfr. doc. 53 e 58).

Anche l'autocarro FIAT PUNTO VAN risulta intestato alla moglie e regolarmente assicurato (cfr. doc. 54 e 57).

La famiglia pertanto utilizza entrambi i beni mobili registrati intestati alla moglie che non accede alla liquidazione e risulta essere disoccupata (doc. 48 ter rilasciato a gennaio 2023)

Dal 2003 i coniugi, con matrimonio contratto nel luglio 1999, hanno optato per il regime di separazione dei beni.

Il saldo del c.c. è in passivo mentre quello della Postepay risulta con attivo di poco superiore ad € 200,00.

- 6) Sussiste il requisito di cui all'art. 270, comma 1, CCII, non essendo state avanzate domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV.
- 7) Il ricorrente non è stato esdebitato nei cinque anni anteriori il deposito della istanza.
- 8) Il ricorrente non ha beneficiato della esdebitazione per due volte né determinato la situazione di incapacità per dolo o colpa grave.

L'esposizione debitoria:

Creditori privilegiati non ipotecari.

Denominazione	Descrizione	Importo (€)
Agenzia delle Entrate - Riscossione	Estratto debitorio (docc. 42, 43 e 43 bis)	157.158,13
SOGET	Tari anno 2021 (doc. 43 ter)	290,20
Totale crediti privilegiati non ipotecari		157.448,33

Creditori chirografari.

Creditore	Causale	Credito (€)
Agenzia delle Entrate - Riscossione	Estratto debitorio (doc. 43 bis)	102.300,07
Findomestic Banca Spa	Prestito al consumo, come da contratto allegato	435,45

	e da precisazione del credito (docc. 44 - 44 ter)	
BiBanca Spa (già Banca di Sassari – Gruppo BPER)	Prestito al consumo n. [REDACTED] (docc. 45 - 47)	28.221,00
BPER Banca Spa	Saldo debitore di conto corrente n. [REDACTED] presso filiale di Lanciano (CH) (cfr. doc. 32)	1,63
Totale creditori chirografari		130.958,15

per totale debito complessivo di € 288.406,48 oltre spese in prededuzione per

Denominazione	Descrizione	Importo (€) <i>(comprensivo di oneri ed accessori di legge)</i>
Associazione OCC Commercialisti associati degli Ordini dei dottori Commercialisti ed esperti contabili di Avezzano, Chieti, Lanciano, Pescara, L'Aquila e Sulmona	Quota residua del compenso professionale (detratto già l'acconto versato) pattuito con l'O.C.C. nel preventivo compensi di cui in premessa, salva eventuale rideterminazione da parte della S.V., ed oltre al liquidando compenso del nominando liquidatore.	3.660,00
Avv. Berardo Di Ferdinando	Compenso professionale concordato, come da scrittura privata di conferimento di incarico professionale del 26/02/2021 (doc. 41), in prededuzione ex art. 277, co. 2, CCII, in quanto credito "sorto in occasione o in funzione della liquidazione" ovvero, in subordine, in via privilegiata non ipotecaria, ex art. 2751 bis n. 2, c.c..	3.500,00
Totale crediti in prededuzione		7.160,00

Le spese mensili medie, considerato il nucleo familiare composto da n. 3 persone, sono stimate in € 2.000,00 circa con eccedenza media mensile di € 500,00 da accantonare per le esigenze di pagamenti della procedura cui ricorre.

L'attivo a disposizione della procedura:

PATRIMONIO DEL RICORRENTE	Valore indicativo* (Euro)
Quota stipendiale dello stipendio mensile e della 13ma e 14ma mensilità, con esclusione dei rimborsi IRPEF e dell'assegno unico INPS, per la parte che eccede il fabbisogno necessario al sostentamento del nucleo familiare di euro 2.000,00	18.000,00
Saldo carta Postepay Evolution n. [REDACTED] al 24/04/2023	258,49
TOTALE PATRIMONIO*	18.258,49

Il ricorrente ha indicato il termine di tre anni quale termine di durata della Procedura con valori indicati che scontano il rischio di fondarsi su reddito da lavoro e possibili eventi non prevedibili.

Ritenuta la domanda ammissibile

P.Q.M.

visti gli artt. 2, 269 e 270 CCII;

DICHIARA

l'apertura della procedura di liquidazione controllata:

NOMINA

il Giudice Delegato in persona della dott.ssa Chiara D'Alfonso;

NOMINA

il liquidatore nella persona del dott. Andrea Colantonio [REDACTED] con studio in LANCIANO (CH) CORSO BANDIERA 96 indirizzo pec: [REDACTED] in possesso dei requisiti di legge e già designato dall'OCC;

ORDINA

al debitore il deposito, entro sette giorni, dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori;

ASSEGNA

ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine di **sessanta** giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, dovranno trasmettere al liquidatore, a mezzo p.e.c., le proprie domande di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposte ai sensi dell'articolo 201 CCII;

ORDINA

la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, ad eccezione di

- saldo POSTE PAY EVOLUTION n. [REDACTED]
- quanto necessario al ricorrente ed esigenze familiari quantificato in € 2.000,00 al momento della ammissione

Incarica dell'esecuzione del presente ordine di consegna o rilascio il liquidatore;

DISPONE

l'inserimento della sentenza nel sito internet del Tribunale di Lanciano, a cura del liquidatore. Nel caso in cui il debitore svolga attività d'impresa, la pubblicazione è altresì effettuata presso il registro delle imprese;

ORDINA

la trascrizione del presente decreto, a cura del liquidatore, alla Conservatoria RR.II. territorialmente competente, in relazione ai beni immobili ricompresi nel piano di liquidazione, e al PRA territorialmente competente, in relazione alle autovetture ricomprese nel piano di liquidazione;

AVVERTE

che per effetto di questa sentenza:

- a) a norma dell'art. 150 CCII, richiamato dall'art. 270, comma 5, CCII, **non possono essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;**
- b) a norma dell'art. 277 CCII, i creditori con causa o titolo posteriore alla pubblicazione della presente sentenza non possono procedere iniziare o proseguire azioni cautelari o esecutive sui beni oggetto di liquidazione;
- c) a norma dell'art. 151 CCII, richiamato dall'art. 270, comma 5, CCII, ogni credito, anche se munito di diritto di prelazione o prededucibile, nonché ogni diritto reale o personale, mobiliare o immobiliare, deve essere accertato secondo le norme stabilite dal capo III del titolo V del CCI, salvo diverse disposizioni della legge;
- d) a norma dell'art. 143 CCII, richiamato dall'art. 270, comma 5, CCII, le controversie in corso relative a rapporti patrimoniali compresi nella liquidazione sono interrotte di diritto dalla pronuncia della presente sentenza;

DETERMINA

in € 2.000,00 la misura del mantenimento mensile per il ricorrente e nucleo familiare ai sensi dell'art. 268, comma 3, lett. b), CCII;

DISPONE

che a cura della Cancelleria la presente sentenza sia notificata al debitore e comunicata al liquidatore e, a cura di quest'ultimo, sia notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.

Lanciano, li 25/05/2023

Il Presidente
dott. Riccardo Audino

Il Giudice rel.
dott.ssa Chiara D'Alfonso